

S. 22655/09  
R.G. 7059/07

**TRIBUNALE DI BARI**  
**- SEZIONE LAVORO -**

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice del Tribunale di Bari, dott. Pietro Mastroianni, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza dell'1.12.2009 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella controversia individuale di lavoro tra Di Pinto Loredana, Ricchiuti Luca, Silvestri Luigi Angelo, Pietrolonardo Fedele, Minervini Maria, Nitti Angelo Raffaele, Pisani Vito, Monopoli Giuseppe, assistiti e difesi dall'Avv. A. Catachio

e

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca, contumace

**FATTO E DIRITTO**

La domanda è fondata nei limiti e per le ragioni di cui appresso.

I ricorrenti, dipendenti del Ministero convenuto, vedono il proprio rapporto regolato dal CCNL comparto scuola, scaduto il 31.12.2001 e rinnovato solo in data 27.4.2003.

La rivendicata indennità di vacanza contrattuale risulta espressamente prevista dall'art. 1, punto 5 del predetto CCNL, dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del contratto stesso (e quindi a far data dall'aprile del 2002).

La precettività di tale clausola si desume da quanto previsto (anche in punto di quantificazione dell'indennità di che trattasi) dal Protocollo del 23.7.1993, espressamente richiamato dall'art. 1 del CCL cit..

Quest'ultimo, invero, richiama, "per l'erogazione di detta indennità", pure la procedura di cui all'art. 52, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 29/1993, che non sembra, tuttavia, suscettibile di incidere sul riconoscimento e sulla quantificazione del diritto azionato, considerato che

esso, come visto, risulta ancorato a condizioni specificamente previste dalla disciplina contrattuale con riferimento sia all'an che al quantum (in sintonia con il disposto di cui all'art. 40 D. Lgs. n. 165/2001, in base al quale, nella sostanza, il trattamento economico è devoluto alla contrattazione collettiva, con l'obbligo della pubblica amministrazione, datrice di lavoro, di darvi adempimento).

Deve quindi ritenersi che il richiamo all' art. 52, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 29/1993 faccia riferimento a meri oneri procedurali necessari per addivenire alla materiale erogazione dell'indennità, la cui eventuale omissione (peraltro neppure dedotta dal Ministero che, sintomaticamente, ha preferito restare contumace) non può in alcun modo incidere negativamente su diritti di natura economica già maturati dal lavoratore.

Del resto, diversamente opinando, verrebbe meno la *ratio* della predetta indennità che è pacificamente quella di sollecitare il puntuale rinnovo del contratto alla scadenza (con particolare riferimento alla parte economica del CCNL) e comunque di "coprire", in ogni caso, l'eventuale periodo di vacanza, tramite un'erogazione provvisoria.

Pertanto, il Ministero convenuto va condannato alla corresponsione, in favore dei predetti ricorrenti, dell'indennità di vacanza contrattuale per cui è causa, nella misura di legge e con la decorrenza di cui sopra, oltre agli interessi legali (come da domanda).

Le spese di lite, da liquidare come da dispositivo vanno poste a carico del convenuto soccombente.

#### **P.Q.M.**

il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai ricorrenti indicati in epigrafe, così provvede:

- accoglie la predetta domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, disattesa ogni altra istanza, condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca, alla

corresponsione, in favore dei predetti ricorrenti, dell'indennità di vacanza contrattuale nella misura di legge e con la decorrenza di cui in motivazione, oltre agli interessi legali dalla maturazione del credito sino al di del soddisfo;

- condanna, inoltre, parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio, in distrazione, che si liquidano, per l'intero, in complessivi 1.350 Euro (di cui 15 Euro per esborsi e 750 Euro per onorario), oltre I.V.A. e CPA come per legge.

Bari, 1.12.2009

IL CANCELLIERE B 3  
(MILETI Sabeline)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Bari ..... 2 ..... 1 DIC. 2009  
IL CANCELLIERE B 3  
(MILETI Sabeline)

Il Giudice del Lavoro  
*Eleonora...*